

Sommario

PREMESSA	2
1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	2
2. ACRONIMI	2
3. DEFINIZIONI	3
4. DESIGNAZIONE DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI (Art. 44)	4
5. STABILIMENTI IN LISTA “SPECIALE” (Art. 19, p. 6)	5
6. CERTIFICAZIONI ACCOMPAGNATORIE DI CF, PBC, INCLUSI I BD, AI SENSI DELL’ART. 19 DEL REGOLAMENTO	6
6.1. Certificazioni ai sensi dell’art. 19 per le movimentazioni di CF, PBC, inclusi i BD	6
6.1.1. Deroga alla certificazione per la commercializzazione in ambito nazionale di CF, PBC, inclusi i BD	8
6.1.2. Deroga alla certificazione per la commercializzazione verso altri SM di CF, PBC, inclusi i BD	9
6.1.3. Sistema di tracciabilità alternativo alla certificazione che ne garantisce la conformità rispetto ai requisiti specifici previsti dal Regolamento (Art. 19, p. 5, lett. b)	9
7. CONDIZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE DI CF, PBC, INCLUSI I BD	10
7.1. Marcatura di identificazione per il mercato nazionale (Art. 47)	11
7.2. Marcatura di identificazione per la trasformazione (Artt. 30, 41, 43)	11
8. GESTIONE DEI SOTTOPRODOTTI (Art. 11)	12
9. PRODOTTI OTTENUTI DA SS IN ZONE DI RESTRIZIONE (Artt. da 49 a 56)	13

ALLEGATI

Allegato 1 Requisiti per la designazione degli impianti produttivi (Art. 44)

Allegato 2 Certificato ufficiale (esempio)

Allegato 3 Attestazione ufficiale OSA (esempio)

Allegato 4 Diagramma di flusso SOA

Allegato 5 Schema riepilogativo deroghe movimentazioni carni fresche, prodotti a base di carne, inclusi i budelli

PREMESSA

Con la Nota DGSAF-DGISAN n. 24642 del 02/10/2023 sono state fornite indicazioni relative all'applicazione del Reg. (UE) 2023/594 e del Reg. (UE) 2020/687 per quanto riguarda l'applicazione delle deroghe specifiche in materia di movimentazione di:

- Suini detenuti nelle zone di restrizione I, II, III definite ai sensi del Reg. (UE) 2023/594;
- Suini detenuti nelle zone di protezione e sorveglianza definite ai sensi del Reg. (UE) 2020/687;
- Carni fresche, prodotti a base di carne, inclusi i budelli, ottenuti da suini detenuti in tali zone;
- Sottoprodotti di origine animale generati dalla macellazione e lavorazione delle carni degli animali detenuti in tali zone.

Tenuto conto della progressiva evoluzione della situazione epidemiologica della Peste suina africana e dell'esperienza acquisita nei mesi precedenti, al fine di semplificare, ove possibile, la movimentazione di suini e di prodotti derivati, senza pregiudicare l'efficacia delle misure di eradicazione e contenimento della malattia, si ritiene opportuno aggiornare i contenuti della nota richiamata con le indicazioni di seguito riportate.

Completano la nota i seguenti allegati:

Allegato 1 Requisiti per la designazione degli impianti produttivi (Art. 44)

Allegato 2 Certificato ufficiale (esempio)

Allegato 3 Attestazione ufficiale OSA (esempio)

Allegato 4 Diagramma di flusso SOA

Allegato 5 Schema riepilogativo deroghe movimentazioni carni fresche, prodotti a base di carne, inclusi i budelli

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si riportano di seguito i principali Regolamenti UE attualmente in vigore cui fare riferimento, nell'ultimo aggiornamento disponibile:

REGOLAMENTO	DESCRIZIONE
Reg. (UE) 2016/429	Relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).
Reg. (UE) 2020/687	Integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate.
Reg. (UE) 2020/2154	Integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale, certificazione e notifica per i movimenti all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri.
Reg. (UE) 2023/594	Stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la Peste suina africana e abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

2. ACRONIMI

ACC	Autorità competente centrale
ACL	Autorità competente locale
ACR	Autorità competente regionale
BD	Budelli

CU	Controllo ufficiale
OSA	Operatore del settore alimentare
PBC	Prodotti a base carne
PSA	Peste suina africana
PT	Paese/i terzo/i
SD	Suini detenuti
SM	Stato/i membro/i
SS	Suini selvatici
VU	Veterinario ufficiale
ZP	Zona di protezione
ZR1	Zona soggetta a restrizione I
ZR2	Zona soggetta a restrizione II
ZR3	Zona soggetta a restrizione III
ZS	Zona di sorveglianza

Ove non diversamente specificato, il riferimento agli articoli è da ricondurre al Reg. (UE) 2023/594.

3. DEFINIZIONI

Zona infetta	Zona istituita a seguito della conferma di un focolaio di PSA in un SS, in uno SM o in una zona precedentemente indenni da malattia.
Zona di protezione (ZP)	Zone soggette a restrizioni istituite a seguito di un focolaio di PSA in un SD in uno SM o in una zona precedentemente indenni da malattia.
Zona di sorveglianza (ZS)	Il Reg. (UE) 2020/687, All. V definisce un cerchio, con lo stabilimento al centro, con raggio: - Zona di protezione: 3 km - Zona di sorveglianza: 10 km
Zona soggetta a restrizioni I (ZR1)	Area di uno SM elencata nell'allegato I, parte I del Regolamento, con una delimitazione geografica precisa e sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie e confinante con ZR2/ZR3.
Zona soggetta a restrizioni II (ZR2)	Area di uno SM elencata nell'allegato I, parte II del Regolamento, a seguito di un focolaio di PSA in un SS, con una delimitazione geografica precisa e sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie.
Zona soggetta a restrizioni III (ZR3)	Area di uno SM elencata nell'allegato I, parte III del Regolamento, a seguito di un focolaio di PSA in un SD, con una delimitazione geografica precisa e sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie.
Trattamento di riduzione dei rischi	Trattamento di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale provenienti dalla zona soggetta a restrizioni (di cui agli art. 27, 33 e 49 del Reg. (UE) 2020/687) come descritto nell'All. VII del Reg. (UE) 2020/687.

La mappa aggiornata con la localizzazione delle diverse zone di restrizione è consultabile al link:

<https://santegis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=45cdd657542a437c84bfc9cf1846ae8c>

L'elenco dei comuni elencati nell'allegato I del Reg. (UE) 2023/594 è aggiornato dalla Commissione Europea sulla base dell'andamento epidemiologico della malattia nei territori unionali per mezzo di

Regolamenti di Esecuzione (Atti di Esecuzione – Implementing Act¹) che modificano gli allegati del Reg. (UE) 2023/594.

L'entrata in vigore delle modifiche apportate coincide con il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del Regolamento di esecuzione.

I Regolamenti di esecuzione che modificano gli allegati del Reg. (UE) 2023/594 sono reperibili sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sono indicati (non linkati) nella “versione consolidata vigente” del Regolamento.

4. DESIGNAZIONE DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI (Art. 44)

In base alle disposizioni già previste dalla Nota DGSAF-DGISAN n. 24642 del 02/10/2023 devono essere designati i seguenti impianti produttivi, indipendentemente dalla loro localizzazione fisica, nel caso in cui gli stessi provvedano alla macellazione di SD in ZR2/ZR3 o alla lavorazione/deposito di CF, PBC, inclusi i BD, ottenuti da SD in ZR2/ZR3:

DESCRIZIONE	SIGLA	CONDIZIONI
Macelli	SH	Macellazione di SD in ZR2/ZR3 indipendentemente dalle relative condizioni di biosicurezza degli allevamenti di provenienza.
Laboratori di sezionamento	CP	Introduzione e lavorazione di CF, PBC, inclusi i BD, ottenuti a partire da SD in ZR2/ZR3, indipendentemente dalle relative condizioni di biosicurezza degli allevamenti di provenienza.
Laboratori di carni macinate e di preparazioni di carne	MM-MP	
Stabilimenti di trasformazione di PBC	PP	
Lavorazione di stomaci, vesciche e intestini trattati	PP	
Impianti autonomi di riconfezionamento	RW	
Deposito frigorifero	CS	Deposito di CF, PBC, inclusi i BD, ottenuti a partire da SD in ZR2/ZR3 sotto forma di materie prime o semilavorati destinati ad essere impiegati per ulteriori lavorazioni presso impianti di trasformazione riconosciuti e designati. Non si ritiene necessario prevedere l'obbligo della designazione per le piattaforme logistiche (<i>transit points</i>) a servizio della distribuzione al dettaglio, attraverso cui transitano CF, PBC, inclusi i BD, ottenuti da SD in ZR2/ZR3, qualora questi siano già sotto forma di prodotti finiti destinati esclusivamente alla distribuzione al dettaglio in ambito nazionale.

In base alle disposizioni dei Reg. (UE) 2020/687 e 2023/594, non è previsto l'obbligo di designazione per macelli, impianti di lavorazione o deposito che ricevono:

- SD in ZR1, indipendentemente dalle relative condizioni di biosicurezza degli allevamenti di provenienza o CF, PBC, inclusi i BD, da essi derivati;
- SD in eventuali ZP e ZS, istituite ai sensi del Reg. (UE) 2020/687 o CF, PBC, inclusi i BD, da essi derivati.

¹ [Legislazione dell'UE - Atti di esecuzione](#) sono atti non legislativi che assicurano condizioni uniformi per l'esecuzione di atti dell'UE giuridicamente vincolanti in tutti gli Stati membri dell'UE. Sono adottati dalla Commissione (o, in via eccezionale, dal Consiglio) dopo aver consultato i comitati composti da esperti degli Stati membri dell'UE.

Ai fini dell'inserimento di un impianto produttivo nella lista degli impianti designati:

- l'OSA invia richiesta scritta alla propria ACL di riferimento;
- l'ACL esegue un sopralluogo al fine di verificare il rispetto dei requisiti tecnici e gestionali previsti per gli impianti designati e definiti all'Allegato 1;
- in caso di "ESITO FAVOREVOLE", l'ACL invia al Ministero della Salute, per il tramite della ACR di riferimento, le informazioni per l'inserimento nella lista degli impianti designati;
- Il Ministero della Salute aggiorna la lista ufficiale degli impianti designati.

I costi di designazione sono a carico dell'OSA con tariffazione su base oraria ai sensi dell'art. 6, comma 15 del D. Lgs 32/2021.

La lista aggiornata degli impianti designati è disponibile sul portale [VETINFO](https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/diseases-and-control-measures/african-swine-fever_en) e al link:

https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/diseases-and-control-measures/african-swine-fever_en

Al fine di garantire il mantenimento dei requisiti di cui sopra, ciascuna ACL programma ed esegue controlli periodici documentati sugli impianti designati del proprio territorio, al fine di verificare la corretta applicazione nel tempo dei requisiti tecnici e gestionali previsti all'Allegato 1.

NOTA:

il Regolamento all'art. 44, p. 2 prevede la possibilità di **derogare all'obbligo di designazione** nel caso di impianti CP, MM-MP, PP, RW e CS, che introducono CF, PBC, inclusi i BD, ottenuti da SD in ZR2/ZR3 e che, previa autorizzazione dell'ACL di riferimento, siano in grado di dimostrare il rispetto delle seguenti condizioni:

1. tutte le CF, PBC, inclusi i BD, fabbricati nell'impianto siano identificati dal bollo sanitario/marchio di identificazione speciale (bollo barrato) ai sensi dell'art. 47;
2. tutte le CF, PBC, inclusi i BD, fabbricati nell'impianto siano destinati esclusivamente alla commercializzazione a livello nazionale;
3. i SOA prodotti nell'impianto siano trattati e smaltiti unicamente a livello nazionale secondo le disposizioni previste dal capitolo 8 (Gestione SOA).

Tale deroga non si applica ai macelli SH che dovranno invece essere sempre designati nel caso in cui ricevano SD in ZR2/ZR3.

5. STABILIMENTI IN LISTA "SPECIALE" (Art. 19, p. 6)

In base alle disposizioni previste dal Regolamento gli impianti produttivi, localizzati all'interno di ZR1/ZR2/ZR3, hanno la possibilità di richiedere l'iscrizione all'interno di una **lista "speciale"** predisposta ai sensi dell'art. 19, p. 6 del Regolamento, a condizione che gli stessi siano in grado di dimostrare che introducono esclusivamente SD, CF, PBC, inclusi i BD, ottenuti da SD in:

- Zona Indenne;
- ZR1.

Ai fini dell'inserimento di un impianto produttivo nella lista di cui sopra:

- l'OSA invia richiesta scritta alla propria ACL di riferimento;

- l'ACL esegue adeguate verifiche al fine di assicurare il rispetto del circuito di approvvigionamento previsto da parte dell'impianto produttivo;
- in caso di "ESITO FAVOREVOLE", l'ACL invia al Ministero della Salute, per il tramite della ACR di riferimento, le informazioni per l'inserimento dell'impianto nella lista "speciale";
- Il Ministero della Salute aggiorna la lista "speciale" degli impianti di cui all'art. 19, p. 6.

I costi relativi alle attività di cui sopra sono a carico dell'OSA con tariffazione su base oraria ai sensi dell'art. 6, comma 15 del D. Lgs 32/2021.

La lista "speciale" degli impianti aggiornata è disponibile sul portale [VETINFO](https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/diseases-and-control-measures/african-swine-fever_en) e al link:

https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/diseases-and-control-measures/african-swine-fever_en

Al fine di garantire nel tempo il mantenimento dei requisiti di approvvigionamento di cui sopra, ciascuna ACL programma ed esegue controlli periodici documentati sugli stabilimenti del proprio territorio inseriti nella lista "speciale".

6. CERTIFICAZIONI ACCOMPAGNATORIE DI CF, PBC, INCLUSI I BD, AI SENSI DELL'ART. 19 DEL REGOLAMENTO

L'art. 19 del Regolamento prevede requisiti specifici relativi alle certificazioni accompagnatorie di CF, PCB, inclusi i BD, per le movimentazioni degli stessi in uscita dalle zone di restrizione.

6.1. Certificazioni ai sensi dell'art. 19 per le movimentazioni di CF, PBC, inclusi i BD

Il Regolamento prevede, come principio generale, che le movimentazioni di CF, PBC, inclusi i BD, **in uscita dalle zone di restrizione** all'interno dei confini nazionali o verso un altro SM, siano accompagnate da un certificato sanitario che attesti il rispetto dei requisiti generali e specifici previsti dal Regolamento stesso.

Il sistema di garanzie istituito dal Regolamento permette infatti che, una volta fuoriusciti dalle zone di restrizione, i prodotti finiti (CF, PBC, inclusi i BD) possano circolare liberamente all'interno dei confini nazionali o scambiati con altri Paesi UE senza necessità di ulteriori certificazioni.

A differenza della realtà produttiva presente in altri SM, è necessario considerare che la filiera suinicola nazionale è prevalentemente orientata verso il settore della trasformazione che coinvolge ad oggi un numero estremamente significativo di impianti produttivi, ciascuno dei quali specializzato spesso in un'unica fase di processo; pertanto, uno stesso prodotto può transitare attraverso diversi stabilimenti prima che sia effettivamente definito un mercato specifico di destinazione. In questi casi, è necessario assicurare le informazioni come di seguito esemplificato:

1. per le movimentazioni di CF, inclusi BD, derivati da SD in ZR1/ZR2/ZR3 dal macello al primo stabilimento nazionale di sezionamento/trasformazione riconosciuto, direttamente o attraverso un CS, le informazioni relative alla provenienza dei suini dovranno essere **sempre fornite** attraverso un **certificato ufficiale**, rilasciato dal VU competente per lo stabilimento di macellazione, come esemplificato nell'Allegato 2, indipendentemente dalla localizzazione del macello stesso e fatte salve le relative deroghe previste nei punti seguenti. **Si precisa che, ai fini della tariffazione, tale attività di certificazione non rientra tra quelle soggette a tariffazione di cui all'art. 9, comma 3 del D.lgs. n. 32/2021.**

2. Per quanto riguarda le movimentazioni di semilavorati, successive a quelle di cui al punto 1, tra gli OSA della filiera di trasformazione, si ritiene necessario istituire un sistema di “**attestazioni ufficiali**” rilasciate direttamente dagli operatori stessi ai sensi dell’art. 91 del Reg. (UE) 2017/625, al fine di garantire l’origine e la tracciabilità di tali partite.

In riferimento alle “**attestazioni ufficiali**”, si precisa quanto segue:

- a) l’attestazione ufficiale deve essere rilasciata dagli operatori di stabilimenti riconosciuti e deve accompagnare partite di CF, PBC inclusi i BD, ottenute da SD in ZR1/ZR2/ZR3 e destinate ad altri stabilimenti riconosciuti a livello nazionale;
- b) ai fini dell’emissione dell’attestazione, ciascun operatore si baserà sulle informazioni ottenute dagli operatori a monte della filiera produttiva (certificato ufficiale per i movimenti di prodotti dal macello al primo stabilimento di trasformazione o attestazioni ufficiali nei passaggi successivi, come descritto nei punti 1 e 2 di questo capitolo);
- c) lo stabilimento di partenza e quello di destinazione devono conservare e rendere eventualmente disponibile all’ACL copia delle attestazioni ufficiali in ingresso ed in uscita per un tempo non inferiore a 2 anni;
- d) **le informazioni potranno essere fornite da ciascun OSA attraverso un documento di accompagnamento dedicato o essere incluse all’interno della documentazione commerciale in uso.** In entrambe le situazioni, il contenuto dell’attestazione deve prevedere e dettagliare chiaramente almeno le seguenti informazioni minime:
 - nome e indirizzo dello speditore;
 - nome e indirizzo del destinatario;
 - nome, indirizzo e n. di riconoscimento dello stabilimento di spedizione;
 - nome, indirizzo ed eventuale n. di riconoscimento dello stabilimento di destinazione;
 - data di partenza;
 - descrizione del prodotto;
 - tipologia, numero di colli e quantità movimentata;
 - n. di riconoscimento dell’ultimo stabilimento di lavorazione/trasformazione;
 - lotto/data di produzione;
 - dichiarazione su eventuali trattamenti di riduzione dei rischi previsti dall’Allegato VII del Reg. (UE) 2020/687;
 - luogo di provenienza della materia prima di origine suina (Italia/UE/Paesi terzi) e Zona di detenzione dei suini (Zona indenne/Zona di restrizione I/Zona di restrizione II/Zona di restrizione III);
 - n. di riconoscimento degli eventuali ulteriori stabilimenti di macellazione/lavorazione/deposito (se necessario alle successive attività di certificazione ai fini dell’esportazione);
 - dichiarazione che: “*La movimentazione è effettuata nel rispetto dei requisiti previsti dal Reg. (UE) 2023/594*”;
 - data e luogo di rilascio;
 - nome, firma e timbro dell’OSA o suo delegato.

Le ACL svolgono controlli regolari sul rilascio delle attestazioni ufficiali da parte degli operatori, attraverso apposite verifiche sulla tracciabilità delle partite e sulla veridicità delle informazioni trasmesse. Salvo che il fatto costituisca reato (Art. 483 C.P.) il riscontro di violazioni in materia di rintracciabilità potranno essere contestate sulla base del D.Lgs. n. 190 del 5 aprile 2006.

Le attestazioni ufficiali prodotte in questo modo potranno essere considerate una fonte certa ed affidabile di informazioni utilizzabili dai Veterinari certificatori.

Fatte salve le disposizioni di cui sopra, nel caso di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, destinati all'esportazione verso determinati PT che richiedono requisiti specifici in materia di filiera produttiva e/o di trattamenti applicati, (ex USA, CANADA, BRASILE, ecc.) tali informazioni dovranno essere fornite tramite i sistemi di pre-certificazione ufficiale attualmente in vigore.

NOTA:

In base alle informazioni definite nei punti precedenti, si conferma che la predisposizione di "Attestazioni ufficiali" **NON** è necessaria nei casi in cui CF, PBC inclusi i BD:

- siano stati ottenuti da SD in zone indenni;
- non vi sia un'esplicita richiesta ed esigenza da parte del destinatario;
- siano destinate ad attività registrate di vendita, lavorazione o ristorazione in ambito nazionale (es. macellerie, supermercati, gastronomie, centri di cottura, ecc);
- se pur destinate a impianti riconosciuti, questi svolgono attività unicamente destinate alla vendita diretta al consumatore.

Nell'allegato 3 viene proposto un modello esemplificativo di attestazione ufficiale da allegare ai documenti di trasporto.

La certificazione sanitaria per lo scambio con i Paesi UE deve essere prodotta tramite il sistema "EU INTRA" (modello "2023/594 *pigmeat, meat preparation and products (CSF-ASF)*") sul portale TRACES-NT. **Non sono certificabili verso altri paesi UE i prodotti a bollatura/marchiatura speciale (bollo barrato/bollo crociato) ottenuti da SD in ZR3 e quelli ottenuti da SD in ZR2 senza biosicurezza rafforzata.**

Il Regolamento ha previsto una serie di possibili deroghe alle certificazioni sanitarie che, alla luce della progressiva evoluzione della situazione epidemiologica della PSA, saranno adottate secondo le modalità indicate nei paragrafi seguenti, al fine di agevolare il più possibile la commercializzazione di CF, PBC, inclusi i BD.

6.1.1. Deroga alla certificazione per la commercializzazione in ambito nazionale di CF, PBC, inclusi i BD

Come descritto al paragrafo 6.1, considerate le particolarità della filiera suinicola nazionale, al fine di garantire comunque la corretta circolazione delle informazioni lungo i vari anelli della filiera produttiva delle carni suine, si dispone quanto segue:

1. in caso di CF, PBC, inclusi i BD, sotto forma di prodotti finiti, per i quali sia già definito chiaramente che gli stessi siano destinati alla commercializzazione **esclusivamente in ambito nazionale**, direttamente o attraverso altri stabilimenti della distribuzione al dettaglio, si ritiene di poter **derogare** all'obbligo di certificazione in base alle disposizioni dell'articolo 19, p. 4 e tale deroga è applicabile indipendentemente da:

- provenienza dei suini (Zona indenne, ZR1, ZR2, ZR3);
- tipologia di impianto produttivo di spedizione (inclusi i macelli);
- localizzazione degli impianti produttivi;

- tipologia di bollatura sanitaria/marchiatura di identificazione applicata sui prodotti stessi (Reg. (CE) n. 853/2004, Reg. (UE) 2020/687, art. 33, p. 2 o Reg. (UE) 2023/594, art. 47);
- eventuali trattamenti di riduzione dei rischi applicati sul prodotto stesso.

6.1.2. Deroga alla certificazione per la commercializzazione verso altri SM di CF, PBC, inclusi i BD

In caso di CF, PBC, inclusi i BD, movimentati da un impianto localizzato all'interno delle zone di restrizione e destinato **verso altri SM**, in base alle disposizioni previste dall'art. 19, p. 5 del Regolamento è previsto che l'applicazione del bollo sanitario/marchio di identificazione di cui al Reg. (CE) n. 853/2004 possa sostituire il certificato sanitario nel caso in cui sussistano entrambe le seguenti condizioni:

- a) il bollo sanitario/marchio di identificazione sia applicato all'interno di un impianto produttivo designato (art. 44, p. 1) oppure in alternativa all'interno di uno stabilimento iscritto nella lista "speciale" (art. 19, p. 6);
- b) l'ACL assicuri la presenza di un sistema alternativo che garantisca la tracciabilità (cap. 6.2.3) delle partite e la conformità ai requisiti specifici previsti dal Regolamento stesso.

Sulla base dell'esperienza acquisita e alla luce della progressiva evoluzione della situazione epidemiologica della PSA sul territorio nazionale, al fine di agevolare la commercializzazione di CF, PBC, inclusi i BD, verso gli altri SM, garantendo comunque il rispetto dei requisiti specifici previsti dal Regolamento, si ritiene necessaria l'introduzione anche di tale possibilità di deroga per CF, PBC, inclusi i BD, movimentati da stabilimenti localizzati nelle zone di restrizione e destinati ad altri SM.

6.1.3. Sistema di tracciabilità alternativo alla certificazione che ne garantisce la conformità rispetto ai requisiti specifici previsti dal Regolamento (Art. 19, p. 5, lett. b)

La deroga alle certificazioni sanitarie di cui al punto precedente è ritenuta applicabile in quanto a livello nazionale è effettivamente in essere un sistema di garanzie sanitarie alternativo alla certificazione stessa, organizzato secondo i seguenti principi:

- 1) le movimentazioni di SD in ZR1/ZR2/ZR3, destinati alla macellazione, sono autorizzate dall'ACL previo controllo ufficiale eseguito presso gli allevamenti e validazione su VETINFO della documentazione di accompagnamento dei capi;
- 2) all'interno dei macelli designati, il VU garantisce il controllo su:
 - corretta identificazione della categoria di rischio degli animali in ingresso;
 - non commistione di partite di animali a diverso livello di rischio;
 - tracciabilità degli animali in ingresso e dei prodotti derivati in uscita dallo stabilimento;
 - applicazione differenziata della bollatura sanitaria/marchiatura di identificazione in base alla categoria di rischio;
- 3) per quanto riguarda le attività successive alla macellazione, all'interno delle zone di restrizione vi è una rete di stabilimenti designati (art. 44, p. 1) o iscritti nella lista "speciale" (art. 19, p. 6) in grado di garantire la corretta tracciabilità e la non commistione tra partite a diverso livello di rischio;
- 4) il sistema di bollatura sanitaria/marchiatura di identificazione in essere presso i macelli e gli impianti riconosciuti permette effettivamente di distinguere i prodotti vincolati al mercato

nazionale (“bollatura barrata”) e alla trasformazione (“bollatura crociata”) da quelli liberamente commercializzabili in ambito nazionale e comunitario (“bollatura ordinaria”). Le diverse tipologie di barratura sono descritte al capitolo 7;

- 5) il sistema dei controlli ufficiali eseguiti sugli impianti designati (art. 44, p. 1), su quelli iscritti nella lista “speciale” (art. 19, p. 6) e sul sistema di emissione delle attestazioni ufficiali è in grado di garantire la corretta applicazione da parte degli OSA delle disposizioni previste nei punti precedenti.

Considerato quanto sopra esposto, si ritiene che la produzione di CF, PBC, inclusi i BD, nel rispetto delle procedure di cui sopra, negli stabilimenti designati (art. 44, p. 1) oppure negli stabilimenti iscritti nella lista “speciale” (art. 19, p. 6), assicuri effettivamente la piena conformità di tali partite alle misure speciali di controllo in relazione alla PSA previste dal Regolamento.

7. CONDIZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE DI CF, PBC, INCLUSI I BD

Il Regolamento prevede il divieto alle movimentazioni di CF, PBC, inclusi i BD, ottenuti da SD in zone di restrizione e/o lavorate nelle zone stesse; tuttavia, vi sono condizioni che permettono di derogare a questi divieti:

GARANZIE	ZONA DI DETENZION E DEI SUINI	CONDIZIONI E VINCOLI PER LA MOVIMENTAZIONE
CF, PBC, INCLUSI I BD, OTTENUTI DA SD IN ALLEVAMENTI CHE RISPETTANO LE CONDIZIONI DI BIOSICUREZZA RAFFORZATA	ZR1	Nessun vincolo (ITA + UE)
	ZR2	Nessun vincolo (ITA + UE)
	ZR3	Marcate e destinate al solo mercato nazionale (ITA)
		Marcate e destinate alla trasformazione tramite trattamento di riduzione dei rischi (ITA+UE)
CF, PBC, INCLUSI I BD, OTTENUTI DA SD IN ALLEVAMENTI CHE NON RISPETTANO LE CONDIZIONI DI BIOSICUREZZA RAFFORZATA	ZR1	Nessun vincolo (ITA + UE)
	ZR2	Marcate e destinate al solo mercato nazionale (ITA)
		Marcate e destinate alla trasformazione tramite trattamento di riduzione dei rischi (ITA+UE)
	ZR3	Marcate e destinate alla trasformazione tramite trattamento di riduzione dei rischi (ITA+UE)

Tutti i prodotti che hanno subito un trattamento di riduzione dei rischi in base ai requisiti previsti dal Reg. (UE) 2020/687, Allegato VII, in uno stabilimento designato non hanno conseguentemente più nessun vincolo di movimentazione (ITA+UE).

Sulla base dello schema precedente, potranno quindi essere destinate agli scambi UE:

- CF, PBC, inclusi i BD, ottenute da SD in ZR1;
- CF, PBC, inclusi i BD, ottenute da SD in ZR2 che rispettano le condizioni di biosicurezza rafforzata;
- PBC, inclusi i BD, che hanno subito un trattamento di riduzione dei rischi.

NOTA: EXPORT P.T.

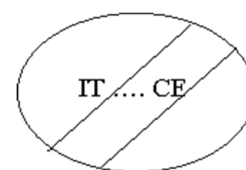
In linea generale CF, PBC, inclusi i BD, idonei alla commercializzazione a livello UE possono essere destinati anche all'esportazione verso i Paesi Terzi.

Tali esportazioni possono essere tuttavia vincolate a condizioni specifiche più restrittive poste da ciascun Paese importatore.

Si rimanda quindi alle Note ministeriali specifiche emesse in materia di export PT nonché ai requisiti descritti negli accordi e nei certificati sanitari concordati con il singolo PT come pubblicati sul [sito web](#) del Ministero della Salute.

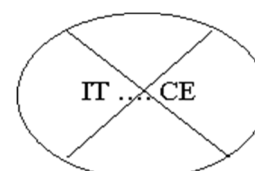
7.1. Marcatura di identificazione per il mercato nazionale (Art. 47)

CF, PBC, inclusi i BD, ottenuti da SD in ZR2 provenienti da allevamenti che NON rispettano le condizioni di biosicurezza rafforzata e da SD in ZR3 provenienti da allevamenti che rispettano le condizioni di biosicurezza rafforzata, dovranno essere marcati con un bollo sanitario con due linee diagonali parallele supplementari, destinati unicamente al mercato nazionale. Con questo tipo di marcatura le informazioni del bollo dovranno continuare ad essere perfettamente leggibili.



7.2. Marcatura di identificazione per la trasformazione (Artt. 30, 41, 43)

CF, PBC, inclusi i BD, ottenuti da SD in ZR3 provenienti da allevamenti che NON rispettano le condizioni di biosicurezza rafforzata possono essere movimentati fuori da tali zone purché marcati con un bollo sanitario con l'aggiunta di una croce diagonale ed inviati in vincolo sanitario in contenitori sigillati verso uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposti ad un trattamento di riduzione dei rischi. Le informazioni del bollo dovranno continuare ad essere perfettamente leggibili. Lo stabilimento di trasformazione deve essere situato sul territorio nazionale, nella stessa zona di restrizione o quanto più vicino possibile ad essa ed operare sotto la supervisione del VU. A seguito del trattamento i prodotti potranno essere bollati con bollo sanitario ordinario e liberamente commercializzabili sul territorio nazionale e comunitario (ITA+UE).



NOTA: TRATTAMENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO

In conformità all'Allegato VII del Reg. (UE) 2020/687 le carni suine vengono considerate sicure nei confronti della PSA a seguito di uno dei seguenti trattamenti termici o di fermentazione/stagionatura:

- Sterilizzazione in contenitore sigillato ermeticamente ($F_0 \geq 3$);
- Raggiungimento di una temperatura di 80 °C al centro della massa;
- Raggiungimento di una temperatura di 70 °C al centro della massa per almeno 30 minuti (solo se le carni sono state precedentemente disossate e sgrassate);
- Applicazione di 60 °C per almeno 4 ore in un contenitore sigillato ermeticamente;
- Fermentazione naturale e maturazione delle carni disossate almeno 9 mesi, fino a raggiungere $A_w \leq 0,93$ e $pH \leq 6$;
- Fermentazione naturale delle lombate almeno 140 giorni, fino a raggiungere $A_w \leq 0,93$ e $pH \leq 6$;
- Fermentazione naturale dei prosciutti almeno 190 giorni, fino a raggiungere $A_w \leq 0,93$ e

$$\text{pH} \leq 6.$$

Per i budelli sono considerati trattamenti sicuri:

- Salatura con cloruro di sodio (NaCl) a secco o salamoia satura ($A_w < 0,80$), per un periodo di almeno 30 gg a una temperatura $\geq 20^\circ\text{C}$;
- Salatura con fosfato addizionato a sale contenente 86,5% NaCl, 10,7 % Na_2HPO_4 e 2,8% Na_3PO_4 , secco o salamoia satura ($A_w < 0,80$), per un periodo di almeno 30 gg a una temperatura $\geq 20^\circ\text{C}$.

Si rimanda comunque alla versione consolidata del Reg. (UE) 2020/687 per ulteriori dettagli relativi ad eventuali aggiornamenti della lista dei trattamenti di riduzione dei rischi efficaci nei confronti del virus della PSA.

8. GESTIONE DEI SOTTOPRODOTTI (Art. 11)

È vietata la movimentazione di SOA ottenuti dalla lavorazione di prodotti derivati da SD in ZR2/ ZR3, al di fuori di tali zone, indipendentemente dal fatto che l'allevamento di provenienza rispetti o meno le condizioni di biosicurezza rafforzata.

Il divieto non si applica ai SOA ottenuti da SD in zone indenni o in ZR1, anche se macellati in ZR2/ ZR3, purché, nel caso in cui l'impianto produca altri SOA ottenuti da SD in ZR2/ ZR3, la ditta abbia implementato procedure di non commistione degli stessi durante tutte le fasi (lavorazione, trasporto e stoccaggio).

Anche in questo caso il Regolamento prevede comunque degli ambiti specifici di deroga, dettagliati negli schemi di cui all'allegato 4.

I mezzi utilizzati per il trasporto di questi SOA devono essere dotati di un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne in tempo reale la posizione.

L'operatore di trasporto, responsabile dei movimenti di queste partite, tramite il sistema di navigazione satellitare, deve essere in grado di:

- consentire all'ACL di controllare il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto;
- conservare la documentazione elettronica relativa a tali movimenti per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento stesso.

In alternativa a quanto sopra, limitatamente per i trasferimenti di SOA a livello nazionale, il sistema di navigazione satellitare può essere sostituito dalla sigillatura individuale del mezzo di trasporto a condizione che:

- ogni mezzo di trasporto sia sigillato da un VU o altro personale facente capo all'ACL immediatamente dopo il carico;
- solo un VU o altro personale facente capo all'ACL, possono rompere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo.

Può essere autorizzato dall'ACL il transito di questi SOA in un impianto di deposito temporaneo riconosciuto (magazzinaggio di SOA senza manipolazione – Reg. (CE) n. 1069/2009 – art. 24, lett. i), purché il rischio di tale passaggio sia stato valutato come trascurabile per la diffusione della PSA e che tale impianto sia posto in un luogo il più vicino possibile al luogo di spedizione.

In base alle disposizioni previste dall'art. 21 del Regolamento, si dispone di derogare all'obbligo della certificazione sanitaria accompagnatoria per le movimentazioni in ambito nazionale dei SOA

in argomento.

9. PRODOTTI OTTENUTI DA SS IN ZONE DI RESTRIZIONE (Artt. da 49 a 56)

Il Regolamento, al Capo V, dall'art. 49 all'art. 56, dispone le “**Misure speciali di controllo delle malattie applicabili ai suini selvatici negli Stati membri**” che dovranno essere applicate sulla base delle disposizioni riportate nei provvedimenti specifici in materia, a partire dall'Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA.